



**MODELLO ORGANIZZATIVO DI CUI AL
D.LGS. 231/01
PRICO S.R.L.**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17/12/2025

Sommario

MODELLO ORGANIZZATIVO DI CUI AL D.LGS. 231/01	1
PARTE GENERALE.....	3
SEZIONE PRIMA – CARATTERISTICHE GENERALI.....	3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	3
2. GLI OBIETTIVI DEL MODELLO	4
3. LE ATTIVITA' SVOLTE PER L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	6
4. I REATI PREVISTI DAL DECRETO	10
5. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO.....	20
6. LA CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA'AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA'.....	21
SEZIONE SECONDA – LA GOVERNANCE, L'ASSETTO ORGANIZZATIVO ED IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI.....	21
1. GOVERNO SOCIETARIO	21
2. ATTRIBUZIONE DI POTERI	22
3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	23
4. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	24
SEZIONE TERZA - L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
1. IDENTIFICAZIONE	25
2. VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI	31
SEZIONE QUARTA – SISTEMA SANZIONATORIO	32
1. SISTEMA SANZIONATORIO	32
2. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.....	33
3. SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTI ...	36
4. SANZIONI PER I COLLABORATORI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA	37
3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	37
4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI	38
7. SISTEMA SANZIONATORIO PER I COLLABORATORI ESTERNI E GLI AMMINISTRATORI	38
SEZIONE QUINTA – I PROTOCOLLI	38
SEZIONE SESTA – DIFFUSIONE E FORMAZIONE.....	39

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA – CARATTERISTICHE GENERALI

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE DIPENDENTE DA REATO.

Il D.lgs. 231/2001 ("il Decreto") ha introdotto nel sistema normativo italiano la responsabilità diretta delle Società (e più in generale degli enti) per reati commessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, i cosiddetti soggetti apicali, o da persone sottoposte alla Direzione o alla Vigilanza dei primi.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "soggetti sottoposti").

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D. Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di

tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale, ma non annulla, la responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al giudice penale.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto di configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

La responsabilità dell'ente è peraltro autonoma e svincolata dalle vicende dell'autore del reato. In particolare, la Società risponde con il suo patrimonio, anche se:

- l'autore del reato non è stato identificato;
- l'autore del reato non è imputabile;
- il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia (per esempio per prescrizione, per morte del reo prima della condanna, ecc.).

*

2. GLI OBIETTIVI DEL MODELLO

A seguito delle novità normative introdotte recentemente PRICO S.R.L.(di seguito anche "la Società" o "la Società") ha ritenuto conforme alle politiche aziendali:

1. definire un sistema di controlli atto ad escludere condotte che comportino la responsabilità amministrativa della Società, ai sensi del Decreto;
2. adottare gli adempimenti espressamente previsti dall'art 6 del Decreto, al fine di escludere la responsabilità della Società;
3. migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali.

L'adozione del Modello, descritta in questo documento, è stata pertanto finalizzata (i) alla puntuale individuazione delle aree di operatività aziendale nell'ambito delle quali si possano, in linea teorica verificare condotte

criminoze, (ii) alla progettazione di un sistema di controllo volto a e ridurre il rischio di commissione dei reati.

In tale ottica la Società:

- ha approvato un Codice Etico portandolo a conoscenza degli organi sociali, dei dipendenti (anche in regime di somministrazione di lavoro), degli agenti, dei consulenti e dei partner, e richiedendo il rispetto dei principi in esso esposti sia nei rapporti con la Società, che nei rapporti con terzi;
- ha progettato un sistema di controllo volto alla prevenzione dei reati e complessivamente ispirato ai seguenti principi:
 1. presenza di un sistema normativo formalizzato e chiaro per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica, alla descrizione dei compiti ed ai controlli in essere; con l'obiettivo (i) di consentire il monitoraggio delle attività sensibili e (ii) di rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi della Società;
 2. adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti (es. verbali, note istruttorie, delibere di accesso a finanziamenti, ...) cosicché ogni operazione, transazione o azione sia verificabile;
 3. formalizzata separazione delle funzioni e abbinamento di firme (es. funzione richiedente l'acquisto diversa dalla funzione erogante il pagamento, ...) per evitare la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;
 4. adesione al Codice Etico (es. regole di comportamento con le pubbliche amministrazioni);
 5. nomina di un Organismo di Vigilanza dotato di idonei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione;
 6. obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti dalle singole funzioni aziendali all'Organismo di Vigilanza al fine di assicurare un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza di situazioni di criticità generale o particolare;
 7. obbligo di documentazione dei controlli effettuati anche mediante la redazione di verbali.
 8. applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal

Codice etico e delle regole previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In ossequio alle disposizioni del Decreto, come detto, la Società ha identificato un Organismo di Vigilanza, al quale è stato attribuito il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione di flussi informativi dalle aree sensibili.

Sono stati attribuiti a tale organismo ed ai vertici aziendali compiti e poteri tali da garantire l'effettiva vigilanza sull'applicazione e l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo anche ai fini della configurazione dell'esimente.

È stato altresì previsto un sistema disciplinare da applicare in caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico avviando un'opera di sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli aziendali sulle procedure e sull'adesione alle regole comportamentali previste dal Modello e dal Codice Etico. La redazione e l'aggiornamento del Modello hanno comportato lo svolgimento del processo operativo descritto nella sezione che segue.

*

3. LE ATTIVITA' SVOLTE PER L'ADOZIONE DEL MODELLO

La Metodologia seguita nella predisposizione del Modello ha avuto l'obiettivo primario di individuare le "aree sensibili" o "a rischio" - cioè quei processi e quelle attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal decreto. Tale impostazione tiene conto delle previsioni giurisprudenziali, che richiedono di individuare le aree di rischio tramite una visione organizzativa e di controllo dei fenomeni aziendali, affiancata ad un'analisi giuridica delle fattispecie.

In tale ottica la Società, sia in fase di prima adozione del Modello che in occasione dei successivi periodici aggiornamenti, ha posto in essere un programma di attività volto alla definizione, redazione ed al conseguente aggiornamento di un Modello di organizzazione gestione e controllo che, basandosi sulla realtà operativa aziendale e sulle concrete modalità di commissione dei reati, possa esplicitare la propria funzionalità in modo

efficiente ed efficace.

Analisi del quadro generale

È stata effettuata l'analisi della normativa in vigore valutando il livello di sensibilità del personale nei confronti della legge e l'impatto della stessa sull'operatività aziendale.

Successivamente è stato analizzato il quadro di controllo della Società ed i principali aspetti organizzativi tramite l'esame dei seguenti elementi:

- Lo Statuto della Società;
- L'organigramma della Società;
- Le attività, i ruoli e le responsabilità di tutte le principali funzioni;
- La segregazione dei compiti;
- Le modalità di attribuzione di deleghe e poteri;
- Le modalità di formulazione e di diffusione delle norme interne;
- La tracciabilità e verificabilità ex post delle attività di processo tramite adeguati supporti documentali e informativi.

Analisi dei processi aziendali

Concluso l'esame del contesto di riferimento, è stata effettuata un'analisi dell'operatività aziendale, tramite un esame dei processi e della normativa interna di tempo in tempo vigente, al fine di individuare le principali aree di attività ed identificare i responsabili dei processi e dei meccanismi di controllo in essere.

Conseguentemente sono state organizzate interviste mirate alla raccolta di informazioni aggiuntive sullo stato dei controlli, verificando, in tal modo, la sussistenza e l'applicazione di presidi atti a prevenire la commissione di reati anche individuando eventuali integrazioni necessarie.

*

L'individuazione delle attività sensibili

L'analisi preliminare dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01, l'esame del contesto di riferimento e la mappatura dei processi aziendali hanno permesso di individuare ed aggiornare periodicamente:

- le cosiddette "aree (o attività) sensibili", cioè quelle aree di attività

all'interno delle quali sia astrattamente possibile commettere i reati previsti dal decreto;

- le condotte concrete con cui, nel contesto aziendale, potrebbero realizzarsi le fattispecie delittuose.

L'analisi ha interessato inizialmente le aree sensibili alla commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto (c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione).

Successivamente, in coerenza con l'evoluzione normativa, che ha visto incrementarsi progressivamente il numero e le tipologie di reati presupposto, l'analisi ha interessato anche i rischi di commissione dei reati di cui all'art. 25-bis (c.d. falso numerario) all'art. 25-ter (c.d. reati societari, progressivamente integrati nel corso degli anni dalla Legge 262/05 e dalla Legge 190/2012 che ha introdotto il reato di "corruzione tra privati), all'art. 25-quater (c.d. terrorismo ed eversione dall'ordine democratico), all'art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale), all'art. 25-sexies (c.d. reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato), dei reati di cui all' art. 25-septies del Decreto (c.d. reati contro la persona), dei reati di cui all' art. 25-octies (c.d. reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio), dei reati di cui all' art. 24-bis (c.d. reati informatici), dei reati di cui agli artt. 24-ter e 25- decies (c.d. reati di criminalità organizzata e di intralcio alla giustizia), dei reati di cui all'art. 25 bis 1 e 25 novies (c.d delitti contro l'industria e il commercio), dei reati di cui all' art. 25 undecies (c.d. reati ambientali), dei reati di cui all'art. 25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

In seguito, l'analisi ha riguardato i rischi connessi alla commissione dei nuovi reati introdotti quali l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. e 25-ter D. Lgs. 231/01, introdotto tra i reati presupposto dal D. Lgs. 38/2017); l'intermediazione illecita; lo sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p. e 25-quinquies D. Lgs. 231/01, introdotto tra i reati presupposto dalla L. 199/2016); Razzismo e Xenofobia (Art. 5, co. 2, L. 20 novembre 2017, n. 167 e art. 25-terdecies D. Lgs. 231/01, introdotto tra i reati presupposto dalla L. 167/2017).

Inoltre, si è proceduto ad adeguare il Modello e la documentazione ad esso inerente al c.d. Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (introdotto dal D.L. 105/2019) e al rischio connesso ai reati tributari, introdotti tra i reati presupposti all'art.25 – quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001. In aggiunta l'analisi ha riguardato

anche l'eventuale rischio relativo ai reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati, introdotti tra i reati presupposto all' art. 25 – quaterdecies del D.Lgs. n. 231/2001.

Ed ancora, in linea con l'aggiunta di nuovi reati, l'analisi ha interessato anche gli eventuali rischi relativi alla commissione di reati in materia di Contrabbando (art. 25 – sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001) e i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1 D.Lgs. n. 231/2001);

Oltre a quanto sopra riportato si sono analizzati i potenziali rischi connessi alle commissioni dei nuovi reati presupposti relativi ai delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 -septiesdecies D.Lgs. n. 231/2001) e quelli relativi al Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 – duodevices D.Lgs. n. 231/2001).

Si è altresì proceduto ad adeguare l'apparato sanzionatorio previsto nel caso di commissione dei reati societari di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.

Aggiornando periodicamente l'analisi dei rischi reato, in considerazione dell'evoluzione normativa e tenendo conto delle peculiarità del proprio business, nonché dell'evoluzione del proprio assetto organizzativo e di controllo interno, PRICO S.R.L. ha individuato le aree sensibili

Per la cui specifica e descrizione dei rischi reato potenzialmente connessi si rimanda alle procedure e ai protocolli parte integrante del presente Modello.

Elaborazione della documentazione

Individuate le aree di rischio, come precedentemente descritto, è stata predisposta e progressivamente aggiornata la documentazione aziendale inerente al modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 di PRICO S.R.L..

Sono stati predisposti e costantemente aggiornati:

1. Il Modello Organizzativo: documento descrittivo del sistema dei controlli posti a presidio della commissione dei reati;
2. Il Codice Etico: documento che enuncia i principi etici e di condotta a cui la Società intende ispirarsi nello svolgimento della propria attività;
3. I protocolli: l'insieme dei presidi di carattere organizzativo e gestionale che volti a ridurre il rischio di commissione dei reati.

Con l'approvazione del Modello organizzativo da parte del Consiglio di Amministrazione, è stato istituito l'Organismo di Vigilanza della Società, è stato approvato un regolamento di funzionamento di tale organo e sono stati definiti flussi informativi obbligatori verso lo stesso.

*

4. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

La Società può essere ritenuta responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001 se commessi, come detto, nel suo interesse o a suo vantaggio.

I reati previsti al momento dal D.lgs. 231/01 sono di seguito riportati:

- **Delitti contro la Pubblica Amministrazione**: ed in particolare: malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.), truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986, n. 898), traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), peculato (art. 314 co.1 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01).
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.),

detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.), falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.), violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 co.11, D.L. 21/09/2019, n. 105) (art. 24 bis D. Lgs. 231/01).

- **Delitti di criminalità organizzata** di cui alla Legge 94 del 2009 art. 2: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L.18/04/1975 n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a., numero 5, c.p.p.); (art. 24 ter D. Lgs. 231/01).
- **Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (così come da ultimo previsto dalla Legge 99 del 2009, art. 15), ai quali l'applicazione

del D. Lgs. 231/01 è stata estesa con il D.L. 350/01, convertito nella L. 409/01 e dalla Legge 99/2009: alterazione di monete (art.454 c.p.); falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto di monete falsificate (art.435 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.); vendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) (art. 25 bis D. Lgs.231/01).

- **Delitti contro l'industria e il commercio** previsti dalla Legge 99 del 2009 art. 15: Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.); Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); (art. 25 bis 1 D. Lgs. 231/01).
- **Reati societari**: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621 bis cc), false comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, co. 2 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del

conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.), false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023) (art. 25 ter D. Lgs. 231/01).

- **Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**: previsti dal codice penale o da leggi speciali, ai sensi della L. 7/03 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno": Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.); Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.); Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1); Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.); Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.); Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.); Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.); Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.); Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.); Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.); Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

(art. 307 c.p.); Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1); Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2); Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5) (art. 25 quater D. Lgs. 231/01).

- **Delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale:**

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p. – norma introdotta dalla L.199/2016); Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.) (art. 25 quinquies D. Lgs. 231/01);

- **Reati in materia di Abusi di mercato:** ex artt. 184 e 185 D. Lgs. 58/98:

Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs 58/1998); Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998) (art. 25 sexies D. Lgs. 231/01).

- **Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime:** (art.

589 e 590, terzo comma, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come previsti dalla L. 123/07: Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.); Omicidio colposo (art. 589 c.p.) (art. 25 septies D. Lgs. 231/01).

- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, come stabilito dal D.**

Lgs 231/07: Ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), nonché autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) (art. 25 octies D. Lgs. 231/01).

- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:**

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.); detenzione e diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti

strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.); Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.) (art. 25 octies 1 D. Lgs 231/01).

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22/04/1941 n. 633, ai quali l'applicazione del D. Lgs. 231/01 è stata estesa con la Legge 99 del 2009:** Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 co. 1 lett. a) bis); Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 co. 3); Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 co. 1); Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 co. 2); Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o

esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941); (art. 25 novies D. Lgs. 231/01).

- **Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), così come previsto dalla Legge 116 del 2009, art. 4; (art. 25 decies D. Lgs. 231/01)**
- **Reati ambientali, introdotti dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e dalla Legge 68/2015:** Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6); Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256); Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art.

257); Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis); Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279); Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. N.202/2007, art. 8); Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9); Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3); (art. 25 undecies D. Lgs.231/01).

- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co.3, 3 ter e co. 5 D. Lgs. 286/1998):**
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) (art. 25 duodecies D. Lgs. 231/01).**
- **Reato di Razzismo e Xenofobia introdotto dalla L.167/2017:**
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 640 bis c.p.) (art. 25-terdecies D. Lgs. 231/01).
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:** Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989); Esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989) (art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/01).
- **Reati transnazionali:** previsti dal Codice penale e da leggi speciali, così come individuati dalla L. 146/06 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il

15/11/2000 ed il 31/05/2001”; Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

- **Reati tributari**: previsti dal D.Lgs. 74/2000 e successive modifiche: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000); Omessa dichiarazione (art.5 D. Lgs. n. 74/2000); Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000; art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01).
- Contrabbando: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse

a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973); Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973); Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973); Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973); Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973) (Art. 25-sexiesdecies D. Lgs 231/01).

- **Delitti contro il patrimonio culturale:** Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) (Art. 25-septiesdecies D.Lgs n. 231/2001).
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:** Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.); Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.) (Art. 25 duodevicies D.Lgs 231/2001).
- **Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 l.n. 9/2013):** Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.); Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.); Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.); Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti

industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

*

5. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Le sanzioni applicabili alla Società, in ipotesi di commissione da parte di un soggetto facente capo alla Società medesima di uno dei reati per i quali è prevista l'applicazione della disciplina in oggetto, sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre attraverso un sistema di quote, il cui importo è stabilito dal giudice in relazione a determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità della Società.

Le sanzioni interdittive sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità della Società e il concreto pericolo di reiterazione dell'illecito, sono applicabili dal giudice anche in via cautelare. Parimenti applicabili dal giudice, in via cautelare, sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzione pecuniaria). Per il dettaglio delle suddette sanzioni in riferimento alle varie tipologie di reato si rimanda alla matrice di cui alla Risk Matrix del Modello.

*

6. LA CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ

L'art. 6 del Decreto prevede una esimente della Società dalla responsabilità ascrittale. In caso di reato, infatti, la Società non risponde se può dimostrare che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato affidato a uno specifico Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione;
- c) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza. La normativa definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione del Modello:
- d) la verifica periodica e l'eventuale modifica quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- e) la creazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto, all'art. 6, comma 3, ha previsto che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Sulla scorta di tale disposizione, PRICO S.R.L. ha adottato il presente modello anche sulla base delle Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003 e successive modifiche.

*

SEZIONE SECONDA – LA GOVERNANCE, L'ASSETTO ORGANIZZATIVO ED IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI

1. GOVERNO SOCIETARIO

Il governo societario costituisce uno dei requisiti fondamentali per garantire l'efficacia del Modello, in quanto inerente agli aspetti relativi alla ripartizione dei

poteri e delle responsabilità tra gli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione) e le funzioni aziendali.

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale. Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

Le modalità di convocazione e funzionamento dell'Assemblea e le modalità di esercizio dei diritti previsti a favore dei soci sono regolati dalla legge e dallo Statuto della Società.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è statutariamente investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei Soci, il Consiglio:

- esamina ed approva le operazioni di particolare rilevanza economica e patrimoniale, specie se effettuate con parti correlate o caratterizzate da potenziale conflitto di interessi e riferisce tempestivamente - anche attraverso il Comitato Esecutivo, il Presidente o l'Amministratore Delegato - al sull'attività svolta e su tali operazioni.
- Approva il progetto di bilancio sottoposto all'esame dell'Assemblea; esso inoltre approva le situazioni economiche e patrimoniali semestrali, definisce gli orientamenti strategici, i piani di sviluppo e di investimento, la struttura organizzativa nelle sue linee generali ed il budget annuale.
- Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

*

2. ATTRIBUZIONE DI POTERI

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri, salvo quelli non delegabili per legge, al Presidente o ad uno o più dei suoi membri e può nominare nel proprio ambito un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali, delegando ai

medesimi ed ai dirigenti e funzionari della Società specifici poteri.

Al Presidente del C.d.A. è attribuita la rappresentanza legale della Società, mentre ai Direttori Generali ed a Dirigenti e Funzionari sono attribuiti poteri di rappresentanza nei confronti di terzi in relazione alle esigenze operative.

L'attribuzione dei poteri ad operare all'interno della struttura rispecchia i compiti e le responsabilità individualmente assegnate, riepilogate e portate a conoscenza del personale dipendente anche per il tramite di uno specifico organigramma aziendale, aggiornato con cadenza periodica. L'Alta Direzione diffonde inoltre un funzionigramma aziendale, che definisce in maggior dettaglio le attività assegnate alle singole funzioni.

I poteri di impegnare finanziariamente la Società sono assegnati tenendo conto delle specifiche competenze aziendali attribuite; essi sono disgiunti dai poteri di disposizione dei mezzi finanziari, attribuiti ad un numero ristretto di Dirigenti e Funzionari, oltre che ai Direttori Generali e all'Amministratore Delegato.

I poteri di impegno e di disposizione dei mezzi finanziari sono graduati in ragione della responsabilità attribuita; essi prevedono inoltre il vincolo di doppia firma al disopra di importi significativi ed in circostanze di particolare rilevanza.

*

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa è approvata e formalizzata attraverso un organigramma ed un funzionigramma, documenti che dettagliano le unità organizzative, le responsabilità operative e linee di riporto gerarchico. L'assetto organizzativo aziendale, riflesso nell'organigramma e nel funzionigramma, è imperniato sul principio della separazione delle funzioni incompatibili e individua con chiarezza, anche lessicale, il ruolo della singola unità organizzativa nel complessivo processo aziendale. Tale approccio facilita la selettiva attribuzione di ruoli, compiti e obiettivi, e agevola la loro conoscenza da parte del personale e dei terzi che interagiscono con la Società.

L'organigramma ed il funzionigramma vengono portati a conoscenza di tutto il personale dipendente e, in caso di aggiornamenti, ne viene fornita adeguata e tempestiva comunicazione.

La Società definisce gli aspetti normativi interni tramite un sistema volto a

disciplinare i processi aziendali ed a diffondere le regole di condotta a tutti i livelli della struttura.

Il Sistema normativo aziendale è formalizzato, documentato e diffuso tramite:

4. strumenti informatici di Business Process Analysis;
5. documenti cartacei (quali circolari e procedure).

*

4. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

La Società ha definito un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con le normative più attuali e alle “*best practice*” in materia di organizzazione aziendale e di controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dei propri compiti di indirizzo strategico ed organizzativo, ha la responsabilità ultima del sistema di controllo interno e deve monitorare la costante completezza, funzionalità ed efficacia dello stesso. Il Consiglio deve altresì assicurare, che il sistema di gestione dei rischi consenta la identificazione, la valutazione ed il controllo dei rischi maggiormente significativi.

Come previsto dalle disposizioni di Vigilanza, la Direzione monitora e valuta l’efficacia e l’efficienza del sistema dei controlli interni nella sua interezza, l’affidabilità e l’integrità dei dati e delle informazioni, l’aderenza dei comportamenti a politiche, piani procedure leggi e regolamenti e segnala tempestivamente le eventuali disfunzioni della Società, verifica periodicamente l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli interni, prendendo visione anche dei risultati dei lavori effettuati dalla Società di revisione; segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie o debolezze dell’assetto organizzativo e del sistema di controlli interni, indicando e sollecitando idonee misure correttive; mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna; cura il tempestivo scambio di dati ed informazioni utili con la Società di revisione.

La Società di revisione, incaricata della certificazione del Bilancio e della verifica trimestrale della tenuta della contabilità, svolge le proprie procedure di controllo secondo i principi di revisione di riferimento. Al termine del lavoro essa emette la relazione di certificazione sul bilancio e, se ritenuto necessario, una lettera di commenti sugli aspetti procedurali che necessitano di interventi

migliorativi. I commenti al bilancio ed alle procedure effettuati dalla Società di revisione sono portati a conoscenza e discussi con la Direzione.

SEZIONE TERZA - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. IDENTIFICAZIONE

PRICO S.R.L. ha identificato l'Organismo di Vigilanza (di seguito "l'OdV") in un organismo monocratico composto da un membro, esterno alla struttura che riferisce al Consiglio di Amministrazione, costituendo così un modello rispondente ai requisiti previsti dal D.lgs. 231/01 e dalle relative normative di settore.

I componenti dell'OdV posseggono competenze in attività ispettiva e consulenziale ed hanno conoscenze tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati.

L'Organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla Società risponde ai requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**, in quanto soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici aziendali e privo di compiti operativi i quali ultimi, qualora attribuiti, potrebbero minarne l'obiettività di giudizio;
- **professionalità**, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale;
- **continuità di azione**, in quanto si tratta di struttura costituita ad hoc e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello nonché priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

È stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il Regolamento istitutivo che disciplina requisiti, compiti e poteri dell'OdV.

*

Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

Con riferimento alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità si evidenzia che:

1. i componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice della Società, né dovranno essere legati alla stessa da interessi

economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, ad esclusione del rapporto di lavoro dipendente;

2. non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto.

Qualora il Presidente o un componente dell'Organismo incorra in una delle suddette situazioni di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato.

Cessazione dall'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo che per giusta causa. Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento ai doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza irrevocabile di condanna della Società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;

- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more della irrevocabilità della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del membro dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

*

Compiti e poteri

All'OdV sono stati affidati, in autonomia, dal Consiglio di Amministrazione, i compiti e i poteri previsti dal Modello, riportati nel Regolamento istitutivo, ed in particolare, di:

- valutare il funzionamento e l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati;
- richiamati dal D. Lgs. 231/01, curandone l'aggiornamento anche in relazione alle modifiche normative-giurisprudenziali ed ai mutamenti organizzativi della Società;
- elaborare un programma di verifica, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività, assicurando e verificandone l'attuazione;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali e, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, degli Agenti e dei Consulenti;
- effettuare proposte e osservazioni alla funzione competente l'adozione delle opportune disposizioni interne, procedure e protocolli;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore della Società, compiendo verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello;

- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- definire e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari, supportando, altresì, la funzione competente anche in ordine alla valutazione circa l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti.

*

Reporting dell'organismo di vigilanza

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite reporting diretto, riunioni (anche in video conferenza,) svolto con le seguenti modalità:

- almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del attraverso una relazione scritta, nella quale siano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità rilevate e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per assicurare l'implementazione operativa del Modello;
- tempestivamente nei confronti degli organi direttivi societari

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal ; a propria volta l'Organismo ha facoltà di richiedere la convocazione dei predetti soggetti per questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza si relaziona altresì su base periodica (con cadenza

almeno annuale) con gli organi di controllo della Società di revisione e prima dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione. L'attività di reporting sopra indicata sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti.

*

Flussi informativi

Verso gli organi societari da parte dell'organismo di vigilanza L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività, al Consiglio di Amministrazione. In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione, con relazione scritta, in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; trasmettendo copia di tale relazione al ;
- riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi in cui accadano fatti che evidenzino gravi criticità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- presenta al Consiglio di Amministrazione proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate per la successiva approvazione del medesimo.

L'OdV può essere convocato dal Consiglio di Amministrazione quando ritenuto opportuno.

Verso l'organismo di vigilanza

Le attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico sono agevolate da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'Organismo di Vigilanza, come previsto peraltro, anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 231/01 nonché attraverso la procedura di whistleblowing parte integrante del presente modello.

Tale obbligo, rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato, riguarda le risultanze periodiche delle attività dalle stesse poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto Legislativo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- ogni significativa modifica del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, Checklist sul livello di conformità agli adempimenti, Copia del verbale delle riunioni periodiche tenute da Responsabile SPP con il Rappresentante dei lavoratori ed il medico competente; Report periodico riguardante gli eventi formativi effettuati in materia di sicurezza sul lavoro);
- le risultanze di eventuali relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01;
- ogni significativa modifica intervenuta nell'assetto organizzativo della Società (a titolo esemplificativo il sistema delle deleghe, l'organigramma, l'istituzione di nuovi uffici o funzioni);
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- gli esiti dei controlli – preventivi e successivi – che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o da soggetti che

svolgono funzioni di pubblica utilità.

Ad integrazione del suddetto sistema di reporting, devono intendersi, quali elementi qualificanti del sistema di controllo sui flussi finanziari, le comunicazioni periodiche predisposte dall'Amministrazione in merito all'assenza di criticità emerse nella sua attività.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di richiedere, se necessario, eventuali integrazioni delle informazioni che devono essergli trasmesse dalle singole funzioni aziendali. Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico della Società, hanno l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza.

Tale obbligo, è altresì stato rafforzato anche dalla Legge 179/2017 riformata dalla L.23/2024, la quale, di concerto con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in materia di whistleblowing, ha chiarito le modalità di segnalazione di illeciti all'interno dell'impresa nelle modalità che di seguito si riportano:

I canali predisposti per lo svolgimento delle segnalazioni sono interni ed esterni:

- a) **Interno** - Lettere "riservate" indirizzate direttamente alla società PRICO S.R.L., Via Pietro Tacchini n. 7 - Roma c. att.ne Organismo di Vigilanza 231
- b) **Esterno** - Segnalazioni da indicare nel portale dell'autorità nazionale anticorruzione ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

per quanto concerne eventuali condotte illecite verificatesi in azienda, quest'ultima si è dotata di apposita piattaforma per le segnalazioni elaborando altresì una specifica policy di whistleblowing parte integrante della presente documentazione.

*

2. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate c.d. "sensitive" ovvero problematiche particolarmente rilevanti o riguardanti il vertice della Società, è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell'Organismo di Vigilanza.

SEZIONE QUARTA – SISTEMA SANZIONATORIO

1. SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti:

- a. comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- b. comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

nonché classificate come segue:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per l'attuazione del medesimo e del Codice Etico;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione alterata o non veritiera;

- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, di violazioni del Modello e del Codice Etico e della redazione da parte di altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari competenti.

*

2. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

In relazione al personale dipendente la Società si attiene ai limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. ed illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile. Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile, che a titolo esemplificativo sono di seguito riportate:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) multa non superiore a tre ore della retribuzione base;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- 5) licenziamento per mancanze inerenti al CCNL applicabile.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- 1) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
 - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;
- 2) incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
 - adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del dipendente stesso;
 - adotti, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;

- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale della previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine minimo previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato, dalla contestazione per iscritto dell'addebito;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dai rispettivi CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

È inoltre fatta salva facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;

- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

*

3 SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTI

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970 e delle specifiche disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- i) multa;
- ii) sospensione dal lavoro;
- iii) risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ. L'eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro avverrà in ogni caso nel rispetto delle specifiche previsioni adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

*

4. SANZIONI PER I COLLABORATORI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società - delle disposizioni Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

*

3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite nei casi più gravi, tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori,

dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

*

4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

*

7. SISTEMA SANZIONATORIO PER I COLLABORATORI ESTERNI E GLI AMMINISTRATORI

Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Sono stati inseriti in ogni contratto/incarico con lavoratori autonomi (collaboratori occasionali, agenti, co.co.co., appaltatori etc.) clausole risolutive del contratto in caso di violazione del Modello.

Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informarne il Consiglio di Amministrazione e che adotteranno ogni più opportuna iniziativa ai sensi del Codice civile.

*

SEZIONE QUINTA – I PROTOCOLLI

1. I PROTOCOLLI

In relazione a quanto prescritto dal D. Lgs. 231/01, art. 6 comma 2 lett. b) con riferimento alla definizione di "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da

prevenire", la Società ha impostato e progressivamente aggiornato ed integrato un sistema di protocolli organizzativi e gestionali volti a formare uno specifico sistema di controllo orientato a prevenire la commissione dei reati.

In particolare, per l'adozione ed il successivo aggiornamento del Modello, la Società ha periodicamente:

- analizzato il sistema di controllo posto a presidio delle modalità di attuazione dei comportamenti illeciti potenzialmente configurabili;
- valutato l'adeguatezza del sistema di controllo rilevato ed individuato eventuali ambiti di miglioramento.

Tale attività ha (i) dapprima portato alla predisposizione di specifiche procedure applicative volte a regolare le aree sensibili e, in seguito, (ii) ha dato avvio ad un processo di progressiva estensione ed integrazione del sistema di prevenzione dei reati nell'ambito del più ampio e complessivo sistema di controllo e di gestione dei rischi aziendali.

All'esito di tale processo, PRICO S.R.L., in coerenza con le esigenze del Decreto, ha integrato il sistema di prevenzione dei reati 231 nell'ambito del proprio Sistema di controllo e di gestione dei rischi, individuando, all'interno dello stesso, l'insieme di presidi di carattere organizzativo/gestionale e meccanismi di controllo che consentono di prevenire adeguatamente la commissione di reati nell'ambito delle aree sensibili.

*

SEZIONE SESTA – DIFFUSIONE E FORMAZIONE

La Società assicura la divulgazione dei contenuti e dei principi del Modello all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è coordinata dall'Organismo di Vigilanza.

Con particolare riferimento alla formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro si rinvia alle attività a tal fine svolte dalle deputate funzioni aziendali, segnalando che la Società considera la formazione in tale materia una componente essenziale del Modello e che lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello.

Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.